

D.P.C.M. 26-4-2011

Publicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Publicato nella Gazz. Uff. 1 agosto 2011, n. 177.

Art. 5 *Bilanci*

1. I soggetti di cui all'[art. 2](#), comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90](#), di attuazione dell'[art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67](#).

3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.
